

PROMOBASKET VIRTUS ASD

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30 GIUGNO 2025 PER MODIFICA STATUTO

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di Giugno, alle ore 20.30, presso la sede sociale in Via Veneto nr. 20 a Poncarale (BS), identificata quale abitazione e residenza dei Sigg. Ferrini Roberto e Saleri Erminia, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci della Promobasket Virtus Asd convocata mediante messaggio WhatsApp inviato a membri del Consiglio Direttivo con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello statuto sociale per adeguamento requisiti formali e sostanziali al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti Sigg.:

- Cortellini Alessandro in qualità di Presidente di codesta Associazione;
- Ferrini Francesca in qualità di Consigliere di codesta Associazione;
- Golini Daniele in qualità di Vice Presidente Responsabile di codesta Associazione;
- Saleri Erminia in qualità di Consigliere di codesta Associazione;
- Ferrini Roberto in qualità di Istruttore Minibasket di codesta Associazione;
- Ferrini Nicola in qualità di Dirigente Responsabile del settore Minibasket di codesta Associazione.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legittimo dei membri del Consiglio Direttivo aventi diritto al voto, dichiara validamente costituita l'Assemblea.

Il Presidente chiama il Sig. Golini Daniele a fungere da Segretario verbalizzante, il quale accetta.

Passando alla trattazione del **1° punto** all'ordine del giorno "Modifica dello statuto sociale", il Presidente illustra ai presenti la necessità di adeguare lo statuto dell'associazione ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), al fine di consentire l'iscrizione dell'associazione al RUNTS nella sezione dedicata alle ASD, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Segue la lettura e l'illustrazione delle modifiche statutarie proposte, redatte in conformità alle linee guida ministeriali e alle disposizioni dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale.

Dopo ampio dibattito, si passa alla votazione.

L'assemblea, con voto favorevole di tutti i soci presenti, approva all'unanimità le modifiche statutarie come da testo allegato al presente verbale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

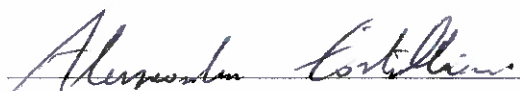
Sul **2° punto** all'ordine del giorno "Varie ed eventuali" non vi sono più argomenti da trattare e discutere né di rilevanza e né di secondaria importanza.

Esaurito così l'ordine del giorno e null'altro essendoci da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Statuto della
"Associazione sportiva dilettantistica PROMOBASKET VIRTUS ASD ETS"

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021 e successive modificazioni, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "*PROMOBASKET VIRTUS ASD ETS*", attualmente senza personalità giuridica, con sede a Poncarale (BS) in Via Veneto nr. 20.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza anche in altri comuni in Italia.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso dell'espressione "*associazione sportiva dilettantistica*" e "*ente del terzo settore*", anche in acronimo ASD e ETS.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento del Legale Rappresentante in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 – Colori ed logo sociale

1. I colori sociali sono il bianco, il blu, il verde ed il nero. Il logo dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante la lettera P in maiuscolo composta da cerchi puntinati pieni in ordine crescente di grandezza e con evidenziata la scritta "Promo Basket Virtus Asd".

Articolo 3 – Oggetto / Scopo sociale

1. L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla pratica della pallacanestro e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro.



5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della pallacanestro, nonché la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallacanestro.

6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri di fisioterapia;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni sportive, manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- l'organizzazione di attività didattiche, formative, culturali e ricreative, anche a favore di soggetti svantaggiati.

7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive imposte dalla Legge, dal CONI, nonché agli statuti e regolamenti della FIP Federazione Italiana Pallacanestro e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, della FIP Federazione Italiana Pallacanestro, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o della FIP Federazione Italiana Pallacanestro, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D. Lgs. 39/2021.

11. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

12. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Articolo 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.



TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 5 - Domanda di ammissione dei soci

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una "irreprensibile condotta" morale, civile e sportiva. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
2. Ai fini sportivi, per "*irreprensibile condotta*" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, dell'integrità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione ed è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci.
6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea Generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
9. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità dei genitori. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
10. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti (senza discriminazione alcuna ed indipendentemente dalla quota versata), che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative ed alle assemblee sociali;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci hanno il dovere di pagare puntualmente le quote associative ed i contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso/dimissione o per esclusione e/o radiazione deliberata.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere / dimettersi volontariamente dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal 30° giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo (alias morosità protratta per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa).
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, di azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, l'associato può essere escluso / radiato con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione/radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione/radiazione rimane sospeso fino alla decisione ed alla data dell'assemblea, la quale esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione. L'associato radiato/escluso non può essere più ammesso.



TITOLO III

Degli organi associativi

Articolo 8 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con preposizione dell'ordine del giorno da almeno 1/10 degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è un atto dovuto del Consiglio Direttivo.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, oppure seguendo i mezzi moderni di comunicazione tramite messaggio WhatsApp o SMS.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati, e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo di diritto di impugnazione previsto dalla legge.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

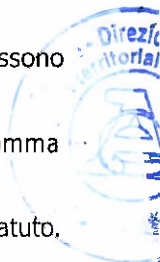
12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Allorchè l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell' "Ordine del giorno".
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 3 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell' "Ordine del giorno" in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 – Diritti di partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 11 – Compiti dell' Assemblea ordinaria e deliberazioni.

1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c) determina sugli indirizzi e sulle direttive generali secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D. Lgs. 36/2021;
 - i) delibera sull'Ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.



Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto; per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno i 3/4 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- c) sugli altri argomenti posti all'Ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 13 – Validità assembleare – convocazione – procedure assembleari.

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica (mail), sms e/o messaggistica WhatsApp. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli ordini del giorno (o elenco materie) da trattare.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed i metodi di convocazione sono gli stessi dell'assemblea ordinaria.
3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21 C.C.
5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
6. L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
8. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. La copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 14 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.



3. È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vice Presidente, il Segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.



10. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.

11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede, ossia il voto del Presidente vale doppio.

13. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi altra delle Federazioni Sportive Nazionali ad esse aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

14. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli Organi della Federazione Italiana Pallacanestro superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

15. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D. Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D. Lgs. 112/2017.

16. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

17. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

18. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi componenti (la metà più 1 dei suoi componenti) o per qualsiasi altra causa che venga a perdere la maggioranza dei componenti stessi;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio e/o protempore*.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

Ossia, se per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio e/o protempore*.

Articolo 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente, e straordinariamente, o quando la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce anche ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:
 - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
 - b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;
 - c) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d) determinare l'importo delle quote associative;
 - d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione; deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione e/o pubblicità;
 - e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
 - g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - j) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
 - k) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
 - l) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - m) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
 - n) adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - o) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
 - p) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D. Lgs. 36/2021;
 - q) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
 - r) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.



Articolo 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati.
2. Il Vice Presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il Segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal Vice Presidente.
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.





TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 22 – Il rendiconto economico finanziario

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio / rendiconto dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il bilancio / rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio / rendiconto stesso.

4. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Articolo 23 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.
6. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D. Lgs. 112/2017.
7. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e alle normative vigenti in materia sportiva.

Articolo 25 – Libri sociali

Costituiscono i libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a) il libro Soci;
- b) il libro verbale delle Assemblee;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo.



TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 26 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D. Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D. Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D. Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D. Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 27 - I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori ;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso tramite la potestà genitoriale.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D. Lgs. 36/2021.

Articolo 28 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 29 – Clausola compromissoria

1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dell'art. 44 dello Statuto FIP, che tutti i soci si obbligano ad accettare.

2. L'associazione ed i suoi soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversi tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitrii.

3. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

4. I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati dal Regolamento di Giustizia FIP, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.



Articolo 30 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea per lo scioglimento deve essere convocata in seduta straordinaria.
3. La richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
4. In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alla relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge.
5. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto ad altri enti del terzo settore nel rispetto dell'Art. 9 del Codice del Terzo Settore e comunque previo il parere favorevole dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione prevista dalla Legge.
6. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società, delle obbligazioni assunte dalla Società verso la FIP ed i suoi Organi, verso le Società e i terzi affiliati o tesserati.

Articolo 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore, le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, a cui l'associazione è affiliata.

Letto ed approvato dall'assemblea straordinaria degli associati (per inserimento requisiti formali e sostanziali al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS) a Poncarale (BS) presso la sede sociale in Via Veneto nr. 20 il 30/06/2025.

Il Presidente

Il Segretario

Alessandro Cortellini

Stefano Pardi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 08/07/2025

al N. 1813 serie 3

versati € 200,00

per IL DIRETTORE

Nicola Vaca



RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C.
JAN 10 1964

Registrazione di Atto Privato

Il 09/07/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM4, serie 3, numero 1813

data di stipula: 30/06/2025

ident.vo telematico: TM425L001813000XF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 03256400981

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

03256400981				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

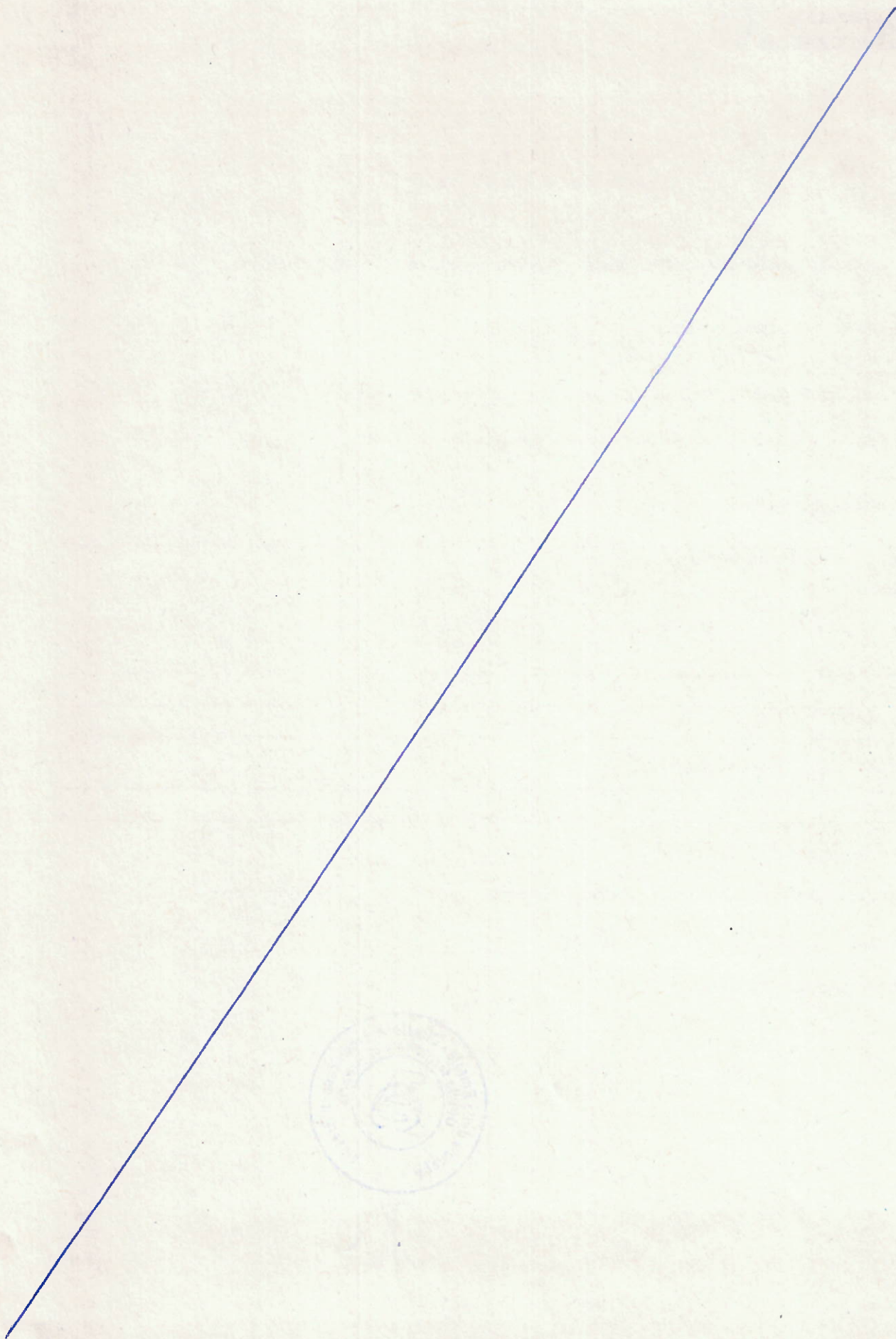
Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24





TOTALE IMPORTI VERSATI:
CODICE IUD: P3608112220070725

A DEBITO 200,00
0047687

A CREDITO 0,00

SALDO +200,00



MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

Mod.

PROV

CODICE FISCALE 03256400981

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI PROMO BASKET VIRTUS ASD

data di nascita

provincia

anno

paese (M.C.)

comune (o Stato estero) di nascita

prov

comune

prov

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE PONCARALE

B S VIA VENETO, 20

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

regione/regione/
prov./mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

1550

2025

200,00

TOTALE A

200,00 B

SALDO (A-B)

200,00

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS,
filiale azienda

periodo di riferimento
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

codice regione

codice tributo

regione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

codice ente/
codice comune

importi a debito

importo a credito

codice tributo

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
datazione / mese rif. anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

H

SALDO (G-H)

delezione

codice sede

codice data

c.c.

numero
di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

N

SALDO (M-N)

EURO - 200,00

Alessandro Contalini

CODICE BANCA/POSTE, AGENZIA DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

banca/la/poste

n.ro

credito/verifica presso

titolo / intesto su

cod. ABI

cod. C.A.B.

12/220 03 07-07-25 Pt1
0038 €*200,00*
F241 0038 €**

36000

uw

C.F. 03256400981

